



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI E TAMPONI AD USO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI QUARRATA, LOTTO UNICO, UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER ANNI TRE. CIG 9931477217.

ART. 1 - OGGETTO

1. Costituisce oggetto del presente accordo quadro, con unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura continuativa di timbri personalizzati e tamponi per gli uffici comunali. Codice CPV 30192153-8 Timbri con testo.

2. I contratti attuativi daranno luogo a singoli ordinativi di fornitura che dovranno essere sottoscritti secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/16.

3. L'Amministrazione si riserva di determinare le effettive quantità all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi, con facoltà di escludere completamente una o più categorie di articoli.

4. Tenuto conto che si tratta di un'unica categoria merceologica, l'accordo quadro è accorpato in un unico lotto.

ART. 2 - DURATA

1. Il contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione degli atti negoziali o, in caso di esecuzione anticipata, dalla data di affidamento del servizio, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, la durata del contratto, in corso di esecuzione, può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, per un periodo massimo di mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3. Non potranno essere stipulati contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.

4. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo.

5. Allo scadere del contratto sarà possibile, sussistendo l'accordo delle parti, procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, fatto salvo l'obbligo di operatività della clausola revisionale di cui all'art. 6 comma 10.

ART. 3 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs 50/16. E' a carico dell'operatore economico l'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 32 co. 10 lett b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio (stand still).

ART. 4 - VALORE DELLA FORNITURA

1. L'importo complessivo presunto per il servizio di cui trattasi, è di euro 1.200,00 Iva esclusa.

Il valore del rinnovo è di euro 400,00 iva esclusa. L'importo previsto per l'eventuale proroga, per un periodo massimo di mesi sei, è pari ad euro 200,00 Iva esclusa.

2.L'affidamento del servizio in oggetto è basato su un "accordo quadro", ai sensi dell'art. 54 co. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. L'importo contrattuale è puramente indicativo poiché non implica la definizione a priori del quantum delle forniture, e sarà determinato in base al numero ed al costo delle singole forniture effettuate nel periodo di vigenza contrattuale, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente. L'operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.

3.Il corrispettivo, determinato sulla base dell'offerta economica effettuata in sede di gara, è da considerarsi onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa inerente l'effettuazione delle forniture (costo del personale, acquisto attrezzature etc..), in quanto dovrà tener conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla fornitura.

4.Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Comunale, qualora in corso d'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo quadro, può imporne all'appaltatore, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

ART. 5 - SPECIFICHE TECNICHE ED ELENCO TIMBRI E TAMPONI

1.I timbri oggetto della fornitura sono personalizzati. L'elenco e le caratteristiche dei timbri e dei tamponi sono riportati nell'allegato A.

2.Il prezzo dei timbri lineari va inteso come prezzo del singolo rigo per il numero delle righe. Per i timbri lineari il riquadro del timbro, laddove richiesto, deve intendersi come rigo aggiuntivo.

3.L'elenco di tutti gli articoli riportati nell'allegato A ha carattere indicativo e non esaustivo e pertanto potrà ampliarsi secondo necessità intervenute nel corso della durata contrattuale, ai sensi dell'art. 8 del presente CSA.

4.L'integrazione dell'elenco degli articoli di cui all'allegato A) non comporta un aumento dell'importo del valore contrattuale massimo raggiungibile.

ART. 6 – ESECUZIONE, TEMPI DI FORNITURA E REVISIONE DEI PREZZI

1.L'ordine sarà impartito esclusivamente per iscritto, tramite Pec o e-mail. Gli ordinativi saranno emessi dall'ufficio economato. Non è previsto un importo minimo di ordine.

La ricezione degli ordini da parte della ditta aggiudicataria è confermata dal messaggio di conferma di ricezione della e-mail o dal messaggio automatico di avvenuta consegna della Pec.

2. La ditta aggiudicataria, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, dovrà trasmettere al Rup, le bozze dei timbri richiesti.

3.La consegna dovrà avvenire a cura e spese della ditta aggiudicataria entro **7 (sette)** giorni lavorativi successivi a quello di approvazione delle bozze. La consegna del materiale dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dalla vigente normativa.

4.La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria.

5.I corrispettivi da applicare sono quelli allegati al presente capitolato, al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara. I prezzi unitari sono comprensivi dei costi di personalizzazione con relativa composizione e montaggio, dei costi di trasporto, consegna ed eventuale ritiro della merce per sostituzione degli articoli difettosi e/o con caratteristiche diverse da quelle previste.

6.Il Contributo "CONAI" dovrà essere assolto dalla ditta aggiudicataria.

7.E' esclusa qualsiasi pretesa di maggior prezzo o compenso derivante da eventuale aumento del corrispettivo di manodopera e del prezzo dei materiali impiegati nella fornitura a qualsiasi titolo. Non sono inoltre ammessi diritti o pretese di maggiori compensi oltre a quelli derivanti dalla gara per migliore qualità del materiale utilizzato.

8.Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa e/o quantitativa, la stessa attiverà le pratiche di reso ed il Fornitore sarà tenuto a provvedere al ritiro a sue spese, ed alla relativa sostituzione, ove occorrente, secondo le modalità definite all'art. 9, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

9. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione degli stessi con prodotti analoghi e rispondenti alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste.

10. Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del Codice, è facoltà dell'appaltatore richiedere una revisione dei prezzi contrattuali. Le variazioni di prezzo possono essere valutate decorsi almeno n. 12 (dodici) mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro in misura non superiore alla differenza fra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo degli operai e degli impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento della richiesta e quello riferito al mese relativo all'anno di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

ART. 7 - REQUISITI DI CONFORMITÀ'

1. I prodotti oggetto di gara devono rispettare i seguenti requisiti minimi di conformità:

- essere nuovi di fabbrica;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive;
- essere immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati (art. 1490 CC);

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la fornitura delle schede tecniche degli articoli elencati nell'allegato a).

ART. 8 - EVENTUALI FORNITURE DI ALTRI PRODOTTI

1. La stazione appaltante si riserva, in virtù del disposto dell'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, di richiedere all'operatore economico aggiudicatario, la modifica del contratto nel periodo di efficacia dello stesso, qualora emerga l'esigenza di disporre di articoli non ricompresi fra quelli riportati nell'allegato A.

2. I corrispettivi per le integrazioni a catalogo sono determinati in base a preventivi di spesa, i cui costi dovranno essere compatibili con quelli presenti nel mercato.

3. L'attivazione dell'integrazione del catalogo non risulta in alcun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale la quale può anche non dar seguito alla stessa.

4. Nel caso in cui i prezzi non siano ritenuti congrui, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra ditta operante sul mercato.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI E RESI

1. La Stazione Appaltante contesterà al Fornitore, a mezzo posta elettronica, eventuali vizi e/o difformità della fornitura rispetto al capitolato, attivando le pratiche di reso secondo quanto di seguito disciplinato.

2. Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della "Comunicazione della pratica di reso", i prodotti non conformi e/o viziati, concordando con il Comune di Quarrata le modalità di ritiro, pena l'applicazione delle penali indicate all'art. 12. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro e ove occorrente, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

3. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

4. Se entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, la Stazione appaltante ha facoltà di restituirli addebitando i costi al Fornitore. Il Comune di Quarrata non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso i propri uffici.

5. In caso di mancata o ritardata sostituzione, il Comune di Quarrata si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli articoli oggetto di reso altrove, a totale carico della ditta aggiudicataria dell'accordo quadro che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Non è richiesta alcuna cauzione provvisoria. L'operatore economico risultato aggiudicatario in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa

derivanti. La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art, 103 del D.Lgs 50/2016, sul valore dell'accordo quadro.

2.La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 103 co. 5 del D.lgs 50/2016. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le modalità previste dall'art. 103 D.lgs 50/2016.

3.La mancata costituzione della garanzia entro 15 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio all'operatore economico che segue nella graduatoria.

4.La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione del pagamento dell'ultima fattura, pertanto la garanzia dovrà essere prestata fino ad almeno 60 gg. dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

ART. 11 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut.Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n. 3).

ART. 12 - PENALI

1.In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali il Comune di Quarrata potrà applicare nei confronti della ditta aggiudicataria le seguenti penali:

	INADEMPIENZA RILEVATA	PENALI
1	Ritardata consegna, anche parziale, rispetto al termine stabilito nell'art.6	Verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 7° dalla data di trasmissione dell'ordine.
2	Ritardata sostituzione dei prodotti (art. 9)	Verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 5° dalla data di ricezione della "Comunicazione della pratica di reso".

2.Constatato l'inadempimento/ritardo, la Stazione Appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali. Quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque giorni) lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

3.L'applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'impresa assegnataria saranno comunicate alla stessa via PEC o con altra modalità che ne garantisca la ricezione. Le penalità verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. La Ditta aggiudicataria non potrà opporre all'Amministrazione la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta. In caso di inadempimento del fornitore alle obbligazioni contrattualmente assunte, resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante, di ricorrere a terzi addebitando alla ditta aggiudicatrice i relativi costi sostenuti, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto, senza alcun genere di indennità e compenso per l'operatore economico, anche nei seguenti casi:

- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente CSA, nell'offerta presentata, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;

- almeno 3 (tre) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle forniture;
- in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare, di cessazione dell'attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dall'Amministrazione in applicazione delle penali di cui all'art.12;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.

3. L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti, tramite PEC. Nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere mediante PEC.

4. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

5. In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'operatore economico, l'Amministrazione procederà, tempestivamente, alla revoca dell'aggiudicazione, e alla segnalazioni all'ANAC.

6. Ai sensi del combinato disposto dall'art.2 co.3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001" e dell'art.2 co.3 del Codice di comportamento del Comune di Quarrata, adottato con Deliberazione della G.C. n. 9/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Quarrata.

7.L'Amministrazione comunale, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nei casi di:

- a) recidiva per mancato rispetto dei tempi di consegna degli ordini;
- b) violazione degli obblighi comportamentali previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Quarrata.

ART. 14 - RECESSO

1. Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore economico, da darsi con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni. In tal caso il Comune corrisponderà all'operatore aggiudicatario il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1.I corrispettivi, indicati nell'offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

2.Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire, in formato elettronico, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza. Secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23 dicembre n. 190, la fattura elettronica dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti".

3.Il Codice Univoco Ufficio di questa P. A. è: UFNA32.

ART. 16 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1.L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

ART. 17 – SUBAPPALTO

1.Il subappalto è regolamentato dall'art.105 del D.Lgs.50/2016. Non comporta nessuna modificazione degli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dalla stazione appaltante solo, ed esclusivamente se, in sede di presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà.

2.Nella successiva richiesta dovrà essere espressamente indicato l'operatore economico nei confronti del quale, la stazione appaltante, effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art. 80 D.lgs 50/2016) sia di quelli di ordine tecnico professionale ed in caso di esito negativo, la stazione appaltante si riserva di non autorizzare il subappalto stesso.

3.In caso di subappalto, l'operatore economico aggiudicatario, dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio. Si precisa che nei confronti della stazione appaltante, il responsabile del servizio anche tramite subappalto, resta sempre la ditta aggiudicataria. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a chiedere eventuali maggiori danni. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima, di prodotti semilavorati, etc...

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1.E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto pena la nullità dello stesso, nonché il risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione Comunale, mediante l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 19 - FACOLTÀ DI SUBENTRO

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all'operatore economico che abbia presentato la seconda migliore offerta, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

ART. 20 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti scaturenti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 21 - RISERVATEZZA

1.L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2.L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.

3.L'operatore economico potrà citare i contenuti essenziali del presente appalto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto. Il fornitore si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy).

ART. 22 – TRASPARENZA

1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b) si obbliga, ad informare immediatamente l'amministrazione comunale, di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto, con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c) si obbliga, a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa, l'esecuzione della presente fornitura né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara, con riferimento alla presente gara di non avere in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. n. 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si obbliga al rispetto del piano della trasparenza e del piano anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione del contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di Quarrata. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni alle precedenti lett. a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lett. b) e c) ed f), il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 1456 del codice civile, per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell'amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata. Per la consultazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quarrata, del vigente piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si rimanda al sito istituzionale dell'Ente.

ART. 23 - CONTROVERSIE

1. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente CSA, è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Pistoia con esclusione di ogni altro.

ART. 24 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Servizio Finanziario ed Economato ogni variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tali ipotesi, il contratto.

ART. 25 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

ART. 26 - NORME FINALI

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Nell'eventualità in cui l'Amministrazione debba sciogliere, per qualsiasi motivo, il vincolo contrattuale con l'operatore economico aggiudicatario, le offerte vincoleranno quelli non aggiudicatari, per 180 giorni (centottanta) dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.